

Repertorio n. _____ del _____

CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

SCHEMA DI CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RASSEGNA STAMPA QUOTIDIANA TELEMATICA E VIDEO PER IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA.

Codice Identificativo Gara (CIG) n.: 10071896A6

L’anno duemila_____ il giorno_____ del mese di _____

presso la sede del Servizio Amministrazione e Risorse Umane del Consiglio regionale della Puglia

TRA

CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA (codice fiscale 80021210721), di seguito nel presente atto denominato anche "Consiglio", con sede in Bari, alla via

Capruzzi, n. 212, in questo atto rappresentata dal

_____, nella sua qualità di

_____;

E

_____ con sede legale in _____ (C.F. e/o n.

iscrizione CCIAA etc.), di seguito anche "Appaltatore" e/o "Ditta", in questo atto

rappresentato da _____ nato/a il _____ a

_____, C.F. _____ nella sua qualità di

_____, ovvero *(nel caso di raggruppamento temporaneo o*

di consorzio occasionale o Gruppo Europeo di Interesse Economico (GEIE)) di

mandatario/capogruppo della _____, con

sede in _____ (prov. _____), via _____,

c.f./Partita IVA n. _____, giusta atto
costitutivo/mandato collettivo speciale con rappresentanza rep. N. _____ in
data _____, registrato presso _____ col n. _____, in data _____, di
seguito denominata per brevità **“Ditta”** e/o **“Appaltatore”**

Premesso che

Il Consiglio, con Determinazione n. 52 del 22.03.2011 ha indetto una procedura
aperta per l'affidamento del servizio di rassegna stampa quotidiana telematica e
video per il Consiglio regionale della Puglia, ai sensi dell' art.55 del D.lgs.
163/2006, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa, di cui all'art. 83 del medesimo D.lgs, con importo complessivo a base
di gara di € 130.000,00 al netto dell'IVA al 20%;

in esito all'esperimento delle procedure di gara, il Dirigente del Servizio
Informazione e Stampa, con atto dirigenziale n. _____ del _____ ha
disposto l'aggiudicazione definitiva, del servizio in oggetto, per una spesa
quantificata di euro _____ al netto di IVA al 20%, in favore della
Ditta _____, con sede legale in _____,
via _____ - Codice Fiscale e Partita IVA _____

la spesa afferente l'appalto di che trattasi trova copertura finanziaria negli impegni
assunti con Atti Dirigenziali nn. 02 del 24.01.2011 e 04 del 14.03.2011 del Servizio
Informazione e Stampa, che qui si richiama, a valere nel bilancio del Consiglio sul
capitolo 3 articolo 10;

tutto ciò premesso

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

Le premesse, gli atti ed i documenti ivi richiamati, ancorchè non materialmente

allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

L'Appaltatore ha dichiarato espressamente di conoscere e di accettare tutte le condizioni, norme e prescrizioni, contenute nei documenti sotto elencati:

1. disciplinare di gara e allegati ivi richiamati;
2. capitolato d'oneri;
3. offerta tecnica presentata dall'appaltatore in sede di gara;
4. offerta economica presentata dall'appaltatore in sede di gara.

L'esecuzione del presente appalto è disciplinata, oltre che da quanto disposto nel presente contratto e nei documenti in esso richiamati, dalla vigente normativa comunitaria, statale e regionale, in materia di contratti della Pubblica Amministrazione e, in subordine, dalle norme del codice civile, per quanto non regolato dalla disposizioni sopra richiamate.

ART. 2

Il Consiglio regionale, come sopra rappresentato, affida alla Ditta _____, che, tramite il suo Legale Rappresentante, formalmente e legalmente accetta, l'incarico per l'espletamento del servizio di rassegna stampa quotidiana telematica e video per il Consiglio regionale della Puglia, da eseguirsi nei termini e con le modalità previste nel presente Contratto e nel disciplinare di gara.

La Ditta dichiara di essere in possesso dei requisiti soggettivi e professionali necessari per l'espletamento dell'incarico ed in condizione di ottemperare alle prescrizioni ed ai doveri posti dal disciplinare di gara ed alle prestazioni contenute nella propria offerta tecnica.

Il responsabile del procedimento è il dott. Francesco LILLO, dirigente del Servizio Informazione e Stampa Consiglio regionale tel. 080-5402104 – fax 080-5402515,

posta elettronica segreteria.ufficiostampa@consiglio.puglia.it.

ART. 3

I servizi oggetto del presente Contratto sono dettagliatamente descritti nel disciplinare di gara e nel Capitolato d'onori.

ART. 4

L'Appaltatore dovrà avviare le attività di cui si compone il servizio dalla data di stipulazione del Contratto.

I lavori dovranno concludersi entro 24 mesi dalla sopracitata data di sottoscrizione.

ART. 5

Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi compresi nel corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri e rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale.

L'Appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni tutte oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel disciplinare di gara e nei suoi allegati nonché nel presente contratto e nei documenti richiamati. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre. L'Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti del Consiglio regionale.

Al fine dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali, l'Appaltatore si impegna a rispettare quanto richiesto nel disciplinare di gara.

L'Appaltatore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne il Consiglio da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e

prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.

L'Appaltatore si obbliga a consentire al Consiglio di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto, impegnandosi ora per allora, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

L'Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dal Consiglio nonché a dare immediata comunicazione a questa ultima di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.

ART. 6

Il corrispettivo dovuto dal Consiglio alla Ditta per lo svolgimento del servizio di cui al presente contratto è fissato nell'importo di euro _____, al netto dell'IVA al 20%.

Il corrispettivo contrattuale è accettato dall'Appaltatore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio, ed è pertanto invariabile ed indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualità, e l'Appaltatore non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale.

L'Appaltatore solleva sin d'ora il Consiglio da qualsiasi richiesta per rimborsi spese e quant'altro possa essere richiesto da altri per prestazioni comunque riferite all'oggetto del presente contratto.

ART. 7

I pagamenti del corrispettivo per lo svolgimento del servizio di cui al precedente articolo, saranno effettuati direttamente dal Servizio Informazione e Stampa del Consiglio regionale.

Il pagamento dei corrispettivi avverrà in tranche bimestrali.

L'effettiva erogazione dei compensi dovuti avverrà entro 60 giorni dal ricevimento delle fatture e, comunque, dopo l'acquisizione del documento (DURC) che attesti la regolarità contributiva e retributiva, sul conto corrente intestato a _____ Codice IBAN: _____.

L'Appaltatore, in virtù della L.R. 15/2008, si impegna a comunicare al Consiglio l'elenco delle consulenze e degli incarichi professionali, da esso eventualmente affidati per l'esecuzione del presente appalto, comprensivo dei singoli importi corrisposti e del tipo di prestazione eseguita.

La trasmissione dell'elenco in oggetto è condizione per l'emissione dei mandati di pagamento dei servizi eseguiti.

Con il pagamento del prezzo di contratto si intendono compensate tutte le prestazioni, i mezzi, le forniture, gli oneri e le obbligazioni dell'Appaltatore, anche se non espressamente elencati o previsti nei documenti contrattuali, comunque necessari per la corretta esecuzione della fornitura secondo le prescrizioni, modalità e nei tempi indicati nei documenti contrattuali stessi.

Con la stipulazione del contratto l'Appaltatore riconosce la congruità e la omnicomprensività del prezzo contrattuale, intendendosi quindi inclusi l'utile, le spese, gli oneri legali e amministrativi, le alee e qualsiasi altra voce inerente la fornitura, rinunciando espressamente, l'Appaltatore, ad avanzare riserve, pretese o reclami per qualsivoglia motivo relativamente alla congruità di detto prezzo contrattuale.

Dal pagamento delle somme a titolo di corrispettivo verranno trattenute le somme eventualmente dovute dall'Appaltatore al Consiglio per sanzioni e/o penalità, per le quali l'Appaltatore rilascerà relativa nota di accredito.

Non saranno accettati dal Consiglio cessioni di credito, procure irrevocabili o qualsivoglia altra forma di delegazione di pagamento.

ART. 8

Le parti si impegnano ad osservare e a far osservare dal proprio personale la massima riservatezza in ordine a fatti, informazioni, cognizioni e documenti di qualsiasi natura di cui siano venuti a conoscenza.

Le parti si impegnano, altresì, a non rivelare a terzi e a non usare le informazioni tecniche e le risultanze delle attività relative al presente contratto per finalità diverse dall'esecuzione dello stesso.

ART. 9

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto l'Appaltatore ha prestato cauzione di euro _____, pari al ____% dell'importo contrattuale, con polizza fidejussoria n. _____ emessa il _____ da _____ con sede legale a _____ – cod. ag. _____ – cod. sub _____.

In merito a detta cauzione l'Appaltatore concede ampia facoltà di utilizzarla in tutto od in parte nel caso di inadempienza ai patti contrattuali, così come riconosce il diritto ai maggiori danni ove questi dovessero essere superiori all'importo della cauzione.

Annualmente, previo accertamento della regolare esecuzione del servizio, il Consiglio procederà, dietro richiesta della Ditta, allo svincolo della cauzione secondo le modalità previste dall'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006.

ART.10

L'appaltatore, fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa statale per il rispetto degli obblighi in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori, si obbliga ad

ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza e disciplina infortunistica assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

L'Appaltatore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del presente contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

L'Appaltatore si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. L'inadempimento dell'Appaltatore, accertato direttamente dal Consiglio, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla legge regionale n.28 del 2006, così come disposto dal Regolamento Regionale n.31 del 2009.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto.

L'Appaltatore si impegna ed obbliga, altresì, al pieno e totale rispetto delle leggi e delle norme in vigore, inerenti agli obblighi di cui al presente articolo, anche se non espressamente indicate e citate.

La Ditta dichiara, altresì, sotto la propria responsabilità che tutto il personale impegnato nello svolgimento del servizio oggetto dell'appalto non hanno rapporti tali da implicare incompatibilità con l'incarico oggetto della presente convenzione e che non sono pubblici dipendenti, pertanto non soggetti all'applicazione della disciplina di cui all'articolo 53 del D.Lgs. n. 165/2001.

La Ditta si obbliga a rispondere dell'osservanza di quanto innanzi previsto da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei propri dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito dei servizi ad essi affidati.

ART. 11

L'osservanza delle norme e prescrizioni di cui al presente contratto, i controlli e le disposizioni del Consiglio, l'espletamento degli accertamenti, delle verifiche sullo svolgimento dell'attività, l'approvazione del Consiglio non limitano né riducono la piena ed incondizionata responsabilità dell'Appaltatore.

L'Appaltatore è responsabile dei danni derivanti e/o connessi all'esecuzione del presente contratto.

L'Appaltatore è responsabile dei danni di qualsiasi natura, materiali e immateriali, diretti ed indiretti, che dovessero essere causati da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, al Consiglio, nonché a terzi.

La Ditta è tenuta a stipulare idonea e congrua polizza di responsabilità civile professionale per lo svolgimento delle attività previste dal presente contratto.

All'atto della presentazione della prima fattura di pagamento del servizio prestato la Ditta incaricata si impegna a rilasciare copia della suddetta polizza al Servizio Informazione e Stampa. Sono a carico della Ditta le spese relative al pagamento di ogni altra polizza richiesta secondo le normative vigenti.

ART. 12

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni.

L'Appaltatore si impegna ai sensi e per gli effetti del comma 9, dell'articolo 3 della legge n. 136/2010, come successivamente modificata, ad inserire nel contratto di subappalto l'obbligo, a carico del subappaltatore e dei subcontraenti della filiera

delle imprese a qualsiasi titolo interessate al servizio/forniture in oggetto, di rispettare gli adempimenti inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 richiamata.

L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura – ufficio territoriale del Governo della competente provincia - della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore) agli obblighi di tracciabilità finanziaria

ART. 13

Ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003, in tema di trattamento di dati personali, le parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate prima della sottoscrizione del presente contratto circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione del contratto medesimo, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dal sopra citato Decreto.

Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

Il Consiglio, titolare del trattamento dei dati, esegue il trattamenti degli stessi al solo fine della esecuzione del contratto in ottemperanza ad obblighi di legge.

I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.

ART. 14

La Ditta non può esercitare il diritto di recesso nei confronti del Consiglio, se non nelle ipotesi di giusta causa, al sopravvenire della quale è tenuta a darne immediata comunicazione al Consiglio, adottando ogni possibile accorgimento atto a limitare il pregiudizio di quest'ultima. La Regione si riserva ragione di eventuale rivalsa nei modi di legge nei confronti della Ditta.

Il recesso della Ditta ha effetto dal giorno del ricevimento da parte del Consiglio della comunicazione di recesso da effettuarsi con lettera raccomandata a.r. .

Il Consiglio, inoltre, si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto, in qualsiasi momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico e/o per giusta causa, nel rispetto delle disposizioni di legge in tutto o in parte del contratto. In tali ipotesi il Consiglio si obbliga al pagamento, anche a titolo di indennizzo ai sensi dell'art. 21 quinquies della legge n. 241/1990 e successive modifiche, delle funzioni purchè realizzate correttamente ed a regola d'arte.

Il recesso del Consiglio ha effetto dal giorno in cui viene comunicato alla Ditta con lettera raccomandata a.r.; a partire dalla suindicata data di efficacia del recesso, la Ditta è tenuta a cessare l'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Per quanto non espressamente disciplinato si richiama l'applicazione del codice civile e della vigente normativa sugli appalti della Pubblica amministrazione.

ART. 15

Il Consiglio si riserva la facoltà di risolvere il contratto al verificarsi di adempimenti inesatti o parziali delle prestazioni contrattuali previa diffida ad adempiere. Il Consiglio ha diritto di procedere alla risoluzione del contratto o all'esecuzione d'ufficio dell'incarico a spese della Ditta valendosi della clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 c.c. nei seguenti casi:

- a) gravi e/o ripetute violazioni degli obblighi contrattuali non eliminate di

seguito a diffida formale da parte del Consiglio;

b) arbitrario abbandono o sospensione non dipendente da causa di forza maggiore, di tutti o parte dei servizi oggetto del contratto, da parte della Ditta;

c) sopravvenuta situazione di fallimento, di liquidazione, di cessazione attività, di concordato preventivo o di altre situazioni equivalenti a carico della Ditta:

Altresì trova applicazione la clausola risolutiva espressa in tutti i casi in cui le transazioni sono state eseguite senza rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

La risoluzione del contratto sarà comunicata alla Ditta da parte del Consiglio con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, previa contestazione scritta e decorso il termine di quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni.

In caso di risoluzione anticipata del contratto, per le motivazioni sopra indicate, il Consiglio incamererà la cauzione a titolo di penale e procederà all'azione di rivalsa in danno della Ditta.

In caso di risoluzione del contratto, il Consiglio si riserva il diritto di affidare a terzi la realizzazione di quanto necessario al regolare completamento dell'incarico, con addebito a carico della Ditta dell'eventuale maggior costo sostenuto o di tutte le spese sopportate in più rispetto a quelle che sarebbero derivate da un esatto adempimento. L'esecuzione in danno non esonera la Ditta dalle responsabilità civili e penali connesse alle circostanze che hanno determinato la risoluzione.

L'eventuale affidamento a terzi del completamento del servizio sarà comunicato alla Ditta inadempiente con indicazione del nuovo affidatario, dei nuovi termini di esecuzione e del relativo importo.

Il Consiglio ha, inoltre, facoltà di differire l'erogazione dell'eventuale saldo dovuto al

momento della risoluzione, in attesa di quantificare il danno che la Ditta sarà tenuta a risarcire, onde procedere, conseguentemente, all'eventuale trattenimento delle somme corrispondenti.

ART. 16

Le parti si danno atto che ogni rapporto tra loro intercorrente durante il perfezionamento e l'esecuzione del contratto ed i successivi eventuali contatti sarà intrattenuto esclusivamente in lingua italiana.

ART. 17

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione e registrazione del Contratto, nonché quelle per gli atti relativi all'esecuzione del Contratto stesso.

L'appaltatore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, al contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. n. 131/86, con ogni relativo onere a carico dell'Impresa.

L'Imposta sul Valore Aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico del Consiglio regionale della Puglia.

A carico esclusivo dell'Appaltatore restano altresì le tasse, le imposte e in genere qualsiasi onere che direttamente o indirettamente, nel presente o nel futuro, abbia a gravare sulle prestazioni oggetto del Contratto.

Letto, confermato e sottoscritto in tre esemplari in bollo ad un solo effetto.

Per il Consiglio regionale della Puglia

Per l'Appaltatore

Il Dirigente del Servizio Amm.ne e Risorse Umane

Il Rappresentante Legale

